

cio. A questo riguardo io osservo, senza precorrere le disposizioni dell'articolo 63, che con questa legge diamo agli agenti di cambio delle facoltà, che essi mai prima avevano avuto, li paragoniamo ai notai, diamo loro dei privilegi, e quindi possiamo aumentare la cauzione. D'altronde questo fatto non è nuovo nella nostra legislazione, ed io mi riferisco alle leggi citate nella relazione, nelle quali è disposto un aumento della cauzione prestata a norma delle leggi precedenti.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Degli agenti di cambio ora in funzione, potremo discorrere (e quindi non è il caso di occuparsene in questo momento) quando verremo all'esame delle disposizioni transitorie, che regolano la sorte di essi. Quindi credo che la Camera debba ora fermarsi solo alla disposizione con la quale si aumenta la cauzione.

Non è il caso che io ripeta quello che ho detto nella discussione generale intorno a questo argomento, che fu sintetizzato con la frase del relatore della Commissione, il quale ha ricordato quale sia la funzione importante dell'agente di cambio e quali siano le garanzie che si debbono richiedere.

Ora credo che in una Borsa importante di commercio, se la persona non può arrivare a fornire, oltre la fiducia che può ispirare ad altri per sé stessa, una cauzione che sia garanzia della sua funzione, questa persona potrà poco affidare dell'esercizio del suo ufficio. Ma v'è un'altra ragione: si è constatato che una delle cause di perturbamento delle Borse è appunto il numero esuberante di questi agenti di cambio facilitato dalle condizioni di ammissione e dalla lieve cauzione. Quali siano stati gli effetti di questa condizione di cose è noto a tutti.

Il numero degli agenti di cambio è eccessivo e non tutti quelli che concorrono a formarlo offrono le volute garanzie. Se noi vogliamo risanare le Borse, bisogna che domandiamo ai mediatori una garanzia morale e finanziaria tale, che ci faccia sicuri di avere dei mediatori degni dell'ufficio che disimpegnano.

Quindi prego la Camera di accettare la mia proposta. Anzichè determinare oggi quali siano le Borse importanti, si è pre-

ferito di lasciare che ciò sia determinato con regio decreto.

Vi sono Borse, come, per esempio, quella di Messina, in cui non si fanno che contrattazioni di titoli pubblici e solo pochissimi altri affari: è giusto che in queste i mediatori diano una cauzione limitata. Ma dove il movimento degli affari è molto importante (non è il caso, onorevole Di Stefano, di fare il paragone dell'ufficio dei mediatori con l'ufficio dei conservatori delle ipoteche, che hanno funzione del tutto diversa, in cui non si tratta che di diligenza, mentre la funzione dei mediatori è ben altra), nelle Borse importanti, è necessario che la cauzione sia maggiore. Quindi il ministro determinerà secondo l'importanza della Borsa l'ammontare delle cauzioni; ciò è necessario, lo ripeto, per risanare l'ambiente della Borsa.

PRESIDENTE. Con l'aggiunta delle parole « è determinato » prima delle altre « per Decreto Reale » al n. 5, metto a partito l'articolo 22.

(È approvato).

Art. 23.

Le condizioni richieste perchè le Camere di commercio possano inscrivere fra i mediatori in merci coloro che ne facciano domanda sono, oltre quella indicata al n. 2 dell'articolo precedente, le seguenti:

1° età maggiore e godimento dei diritti civili e politici;

2° notoria moralità e correttezza commerciale, quest'ultima attestata da una accreditata casa di commercio;

3° idoneità all'esercizio della specie di mediazione per la quale è chiesta l'iscrizione nel ruolo da provarsi:

a) con la licenza di una scuola tecnica o di una scuola inferiore di commercio, ovvero con l'attestato di promozione alla quarta classe del ginnasio, ovvero con altro titolo equivalente, ancorchè conseguito in una scuola estera riconosciuta nel Regno;

b) con un esame pratico, secondo le norme determinate dalle Camere di commercio nel regolamento speciale indicato nell'articolo 66;

4° deposito cauzionale da determinarsi nel regolamento anzidetto, entro i limiti da lire 1,000 a lire 30,000.

(È approvato).